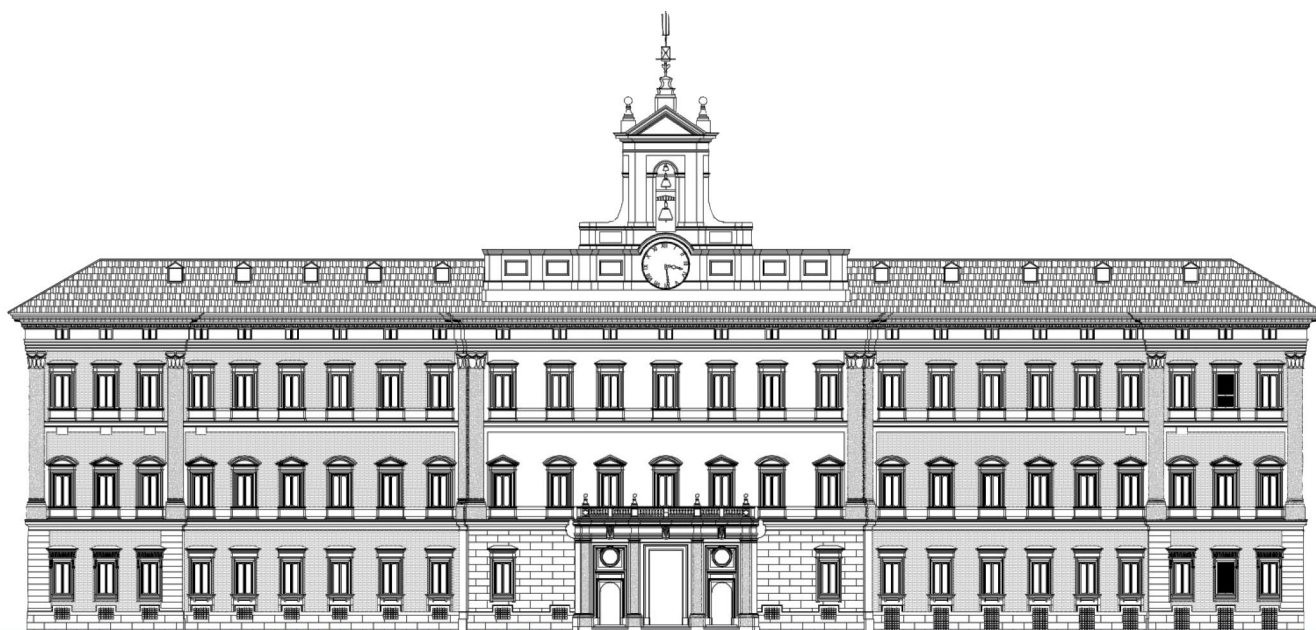




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2920-A

Disposizioni urgenti per il Piano Casa

(Conversione in legge del DL n. 66 del 2026)

N. 120 – 18 giugno 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2920-A

Disposizioni urgenti per il Piano Casa

(Conversione in legge del DL n. 66 del 2026)

N. 120 – 18 giugno 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

 066760-2174 / 066760-9455 –  bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

 066760-3545 / 066760-3685 –  com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 4 -
ARTICOLO 2 (EMENDAMENTO 2.107)	- 4 -
PROGRAMMA STRAORDINARIO NAZIONALE DI RECUPERO E DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE	- 4 -
ARTICOLO 3 (EMENDAMENTO 2.107)	- 7 -
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI E IL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2	- 7 -
ARTICOLO 4-BIS (ARTICOLO AGGIUNTIVO 4.010)	- 9 -
MODIFICA ALLA LEGGE N. 147 DEL 2013 IN MATERIA DI PRIORITÀ ALL'ACCESSO AL FONDO PRIMA CASA DELLE LE FAMIGLIE CON SOGGETTI CON DISABILITÀ GRAVE	- 9 -
ARTICOLO 4-TER (ARTICOLO AGGIUNTIVO 4.06)	- 13 -
INCREMENTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ABITATIVA DEGLI STUDENTI FUORI SEDE	- 13 -
ARTICOLO 5 (EMENDAMENTO 5.6 E ID. 5.7, 5.13, 5.15, 5.16, 5.19, 5.20, 5.26)	- 14 -
DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	- 14 -
ARTICOLO 7, COMMA 7 (EMENDAMENTI 7.18 E 7.20)	- 16 -
DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEL «FONDO <i>HOUSING</i> COESIONE»	- 16 -
ARTICOLO 9, COMM DA 1 A 6 (EMENDAMENTI 9.8, 9.20, 9.22, 9.23, 9.28, 9.54, 9.65, 9.69)	- 18 -
PROGRAMMI INFRASTRUTTURALI DI EDILIZIA INTEGRATA	- 18 -
ARTICOLO 9, COMMA 7 (EMENDAMENTO 9.98)	- 22 -
PROGRAMMI INFRASTRUTTURALI DI EDILIZIA INTEGRATA DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE ...	- 22 -
ARTICOLO 9-BIS (ARTICOLO AGGIUNTIVO 9.012 RIF.)	- 23 -
MISURE RELATIVE AGLI ALLOGGI DI SERVIZIO DELL'ARMA DEI CARABINIERI	- 23 -
ARTICOLO 9-TER (ARTICOLO AGGIUNTIVO 9.020)	- 26 -

INVESTIMENTI PER L'ULTERIORE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E PER L'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI IN LOCAZIONE PASSIVA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	- 26 -
ARTICOLO 11, COMMA 4- <i>BIS</i> (EMENDAMENTO 11.17).....	- 28 -
SUPPORTO DI INVITALIA S.P.A. PER LE ATTIVITÀ CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI	- 28 -
ARTICOLO 11- <i>BIS</i> (ARTICOLO AGGIUNTIVO 11.011 RIF.).....	- 29 -
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL MINISTERO DELLA DIFESA PER LE ESIGENZE DELLE FORZE ARMATE, NONCHÉ DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.....	- 29 -
ARTICOLO 11- <i>TER</i> (EMENDAMENTI 11.1 E ID. 11.018).....	- 31 -
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME	- 31 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2920-A
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per la Commissione di merito:	Iaia (FDI), Mazzetti (FI-PPE) e Montemagni (LEGA)
Commissione competente:	VIII (Ambiente)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 66 del 2026, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa.

Il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla VIII Commissione (Ambiente), che ne ha concluso l'esame nella seduta del 18 giugno 2026, apportandovi modificazioni.

Il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica a cui è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che, nella seduta del 17 giugno 2026, ha espresso parere favorevole con condizioni. Le suddette condizioni sono volte a migliorare la definizione dei profili finanziari del provvedimento, tramite la modifica di alcune disposizioni.

In particolare:

- all'articolo 3, comma 7, nono periodo, si specifica che gli oneri cui si riferisce la disposizione sono quelli relativi al personale di cui al secondo periodo del medesimo comma;
- all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, si precisa le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (periodo di programmazione 2021-2027) sono attribuite ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- all'articolo 7, comma 7, si chiarisce che sono i proventi dall'alienazione delle quote sottoscritte ai sensi del precedente comma 4 ad essere destinati alla riduzione anticipata del debito delle Regioni e delle Province autonome e, in assenza di debito o per la parte eccedente lo stesso, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

- all'articolo 9, comma 8, nono periodo, si specifica che gli oneri ivi indicati non si riferiscono esclusivamente al funzionamento della struttura di supporto del Commissario straordinario ma al complesso delle disposizioni recate dal medesimo comma, nei limiti dei costi emergenti e, comunque, entro determinati limiti di spesa.

Le suddette condizioni sono state quindi recepite dalla Commissione VIII (Ambiente) nel corso dell'esame in sede referente¹.

Le proposte emendative approvate dalla Commissione di merito non sono, invece, corredate di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto-legge dalla VIII Commissione, durante l'esame in sede referente, che presentano profili di carattere finanziario.

In merito al testo iniziale del provvedimento, si rinvia alla Nota del Servizio Bilancio dello Stato n. 480 del 15 giugno 2026.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 2 (Emendamento 2.107)

Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e sociale

Normativa vigente. L'articolo 2, del decreto-legge n. 66 del 2026 in esame, nel testo originario, reca disposizioni finalizzate alla realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale. Per le suddette finalità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato all'erogazione di contributi a favore degli enti costituiti o partecipati da enti territoriali titolari di funzioni in materia di edilizia pubblica e aventi come scopo l'acquisizione, la costruzione, la gestione e la cessione di beni destinati all'edilizia residenziale pubblica e sociale, comunque denominati, compresi gli *ex* Istituti autonomi case popolari (cosiddetti "soggetti attuatori"), attraverso la stipula, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti economico-finanziari, di apposita convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA S.p.A.), di seguito "soggetto gestore" (commi 1 e 2).

La convenzione disciplina le modalità di gestione delle risorse di cui ai successivi commi 4, 5 e 6, che sono accreditate, in coerenza con il cronoprogramma procedurale e finanziario, su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad INVITALIA S.p.A, nonché le modalità di remunerazione degli oneri connessi all'attuazione della convenzione da parte del soggetto gestore, posti a carico delle risorse accreditate sul citato conto corrente, nel limite massimo del 2 per cento dell'ammontare complessivamente affluito sul

¹ Cfr. seduta del 18 giugno 2026

medesimo conto corrente in ciascun esercizio finanziario. La convenzione definisce altresì i criteri e le modalità di selezione delle offerte presentate dai soggetti attuatori, al fine di promuovere la presentazione di proposte integrate di manutenzione straordinaria delle unità immobiliari destinate all'edilizia residenziale pubblica e di recupero degli immobili destinati all'edilizia sociale che presentano più idonee condizioni di sostenibilità economica anche attraverso il ricorso a operazioni economiche di partenariato pubblico-privato (comma 3).

Per l'attuazione del programma straordinario, è autorizzata la spesa complessiva di 970 milioni di euro, da destinare all'alimentazione dell'apposito conto corrente intestato ad INVITALIA, in ragione di 116 milioni di euro per l'anno 2026, 216 milioni di euro per l'anno 2027, 228 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 230 milioni di euro per l'anno 2030 (comma 4).

È altresì destinata al conto corrente una quota, pari al 50 per cento, delle risorse destinate al sostegno di famiglie vulnerabili per la componente edilizia residenziale pubblica del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 (comma 5).

Può inoltre essere disposto il conferimento al conto corrente di una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 42, della medesima legge n. 160 del 2019, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034 (comma 6).

Le norme intervengono sull'articolo 2 del decreto-legge n. 66 del 2026 in esame come segue:

- viene modificato il comma 2, prevedendo che i contributi pubblici possano essere erogati anche a favore degli enti territoriali titolari di funzioni in materia di edilizia pubblica, e non solo degli enti costituiti o partecipati dai suddetti enti territoriali;
- viene modificato il comma 3, alinea, sopprimendo la previsione che le proposte presentate per la selezione effettuata da INVITALIA siano "integrate", vale a dire destinate congiuntamente alla manutenzione straordinaria delle unità immobiliari destinate all'edilizia residenziale pubblica e al recupero degli immobili destinati all'edilizia sociale;
- modificano il comma 3, lettera *b*), prevedendo che siano ammissibili le offerte che, relativamente alla componente di edilizia sociale, promuovono la realizzazione degli interventi volti a soddisfare i fabbisogni abitativi mediante il recupero e la riconversione di immobili individuati dai soggetti attuatori, anche nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 3, comma 3;

Nel testo originario del decreto-legge, gli immobili sono soltanto quelli individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

- modifica il comma 3, lettera *c*), prevedendo che le proposte promuovano l'inserimento degli interventi nell'ambito di programmi di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana, comunque

denominati, specificando che gli stessi siano definiti nel rispetto della normativa e della pianificazione territoriale di settore.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano alcune modifiche all'articolo 2 del presente decreto-legge, relativo al programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e sociale.

In primo luogo, si prevede che i contributi pubblici possano essere erogati anche a favore degli enti territoriali titolari di funzioni in materia di edilizia pubblica, e non solo degli enti costituiti o partecipati dai suddetti enti territoriali.

Viene altresì soppressa la previsione che le proposte presentate per la selezione effettuata da INVITALIA siano "integrate", vale a dire riferite congiuntamente alla manutenzione straordinaria delle unità immobiliari destinate all'edilizia residenziale pubblica e al recupero degli immobili destinati all'edilizia sociale.

Inoltre, vengono ritenute ammissibili le offerte che, relativamente alla componente di edilizia sociale, promuovono la realizzazione degli interventi volti a soddisfare i fabbisogni abitativi mediante il recupero e la riconversione di immobili individuati direttamente dai soggetti attuatori, anche nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 3, comma 3.

Nel testo originario del decreto-legge gli immobili sono soltanto quelli individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

Al riguardo, si rileva che le sopra descritte modifiche sembrerebbero, da un lato, finalizzate a semplificare il procedimento per la presentazione delle proposte di manutenzione straordinaria degli immobili destinati all'edilizia sociali e di recupero di quelli destinati all'edilizia sociale, e, dall'altro, volte ad ampliare (tramite l'inclusione degli enti territoriali titolari di funzioni in materia di edilizia pubblica, e non solo degli enti costituiti o partecipati dagli stessi) il perimetro dei soggetti coinvolti nell'ambito della realizzazione del programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e sociale in oggetto.

Ciò stante, pur tenendo conto che le modifiche non sembrano incidere direttamente sulle risorse predisposte per la realizzazione del suddetto programma, appare necessario acquisire

dati ed elementi di valutazione da parte del Governo volti a confermare che gli interventi del programma, anche a seguito delle modifiche in esame, siano comunque realizzabili nell'ambito delle suddette risorse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 3 (Emendamento 2.107)

Commissario straordinario per la ricognizione dei fabbisogni e il programma di interventi di cui all'articolo 2

Normativa vigente L'articolo 3, del decreto-legge n. 66 del 2026 in esame, nel testo originario, prevede la nomina di un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2027, per l'attuazione degli interventi relativi all'attuazione del Programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e sociale di cui all'articolo 2. Il Commissario può nominare un sub-commissario con incarico della medesima durata. Gli relativi oneri per i compensi di Commissario e sub-commissario sono indicati pari a 386.000 euro per il 2026 e a euro 661.714 euro per il 2027 (comma 1).

Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario può operare a mezzo di ordinanza (comma 2). Il Commissario straordinario avvia, in collaborazione con gli enti e le amministrazioni interessate, una procedura straordinaria di ricognizione degli immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica non quotate da destinare a progetti di edilizia sociale. Il Commissario straordinario definisce, previa comunicazione alla Cabina di monitoraggio di cui al comma 10, l'elenco degli immobili su cui possono essere presentate iniziative di edilizia sociale, nonché uno o più schemi-tipo di convenzione volti a disciplinare i rapporti tra gli enti proprietari e i soggetti attuatori (comma 3).

Lo stesso Commissario dispone, inoltre, che la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, individuati, in ragione della relativa complessità, dalla Cabina di monitoraggio, avvenga secondo le specifiche procedure individuate dalla norma (comma 4).

Il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto, che opera sino alla data di cessazione del relativo incarico, alla quale è assegnato un contingente massimo di tre unità di personale, di cui una dirigenziale non generale e due non dirigenziali, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e territoriali. Gli oneri derivanti dalla struttura sono indicati pari a euro 217.518 per il 2026 e a euro 372.886 per il 2027 (comma 7).

Il Commissario straordinario si avvale, altresì, nei limiti della dotazione di cui al comma 9, della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. Il Commissario straordinario può, inoltre, avvalersi delle amministrazioni pubbliche centrali o periferiche interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché del supporto tecnico operativo, a titolo gratuito, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. (comma 8).

Per l'esercizio delle proprie funzioni, compresa la stipula di eventuali convenzioni e la nomina di esperti per lo svolgimento dell'attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio al medesimo affidata, al Commissario

straordinario è riconosciuta una dotazione, nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2026 e di 1 milione di euro per il 2027. Al Commissario straordinario è intestata, altresì, apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato in cui confluiscono le risorse previste dal presente comma, nonché dai commi 1 e 7 (comma 9).

Per il monitoraggio degli interventi di cui all'articolo 2 è istituita una Cabina di monitoraggio, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la cui composizione è individuata dalla disposizione. La partecipazione ai relativi lavori non dà diritto ad alcun compenso, gettone di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 10).

Le norme intervengono sull'articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2026 in esame come segue:

- viene modificato il comma 2, specificando che il Commissario può operare a mezzo di ordinanza per i compiti di cui al comma 4, relativi alla definizione delle procedure da applicare;
- viene modificato il comma 3, lettera *b*), secondo il quale gli schemi-tipo di convenzione volti a disciplinare i rapporti tra gli enti proprietari e i soggetti attuatori devono includere la costituzione di diritti di superficie o di altri diritti reali di godimento di durata proporzionata al piano di ammortamento degli investimenti e, comunque, non inferiore a venticinque anni. La modifica fa salva la possibilità di definire una durata diversa ove l'investimento preveda un ammortamento per un periodo inferiore;
- viene modificato il comma 10, primo periodo, prevedendo che il monitoraggio svolto dall'apposita Cabina di monitoraggio includa anche il coordinamento delle amministrazioni competenti. Tra i membri della Cabina è incluso anche il Presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
- viene modificato il comma 10, quarto periodo, prevedendo – oltre a interventi di carattere formale – la specificazione che la definizione da parte della Cabina di monitoraggio degli indirizzi generali e delle priorità territoriali e tipologiche di intervento riguarda la componente di edilizia sociale del programma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano alcune modifiche all'articolo 3, relativo al Commissario straordinario per la ricognizione dei fabbisogni e il programma di interventi di cui all'articolo 2.

In primo luogo, si prevede che negli schemi-tipo di convenzione volti a disciplinare i rapporti tra gli enti proprietari e i soggetti attuatori, il Commissario possa prevedere la costituzione di

diritti di superficie o di altri diritti reali di godimento di durata inferiore a venticinque anni ove l'investimento comporti un ammortamento più breve. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare.

Si prevede altresì che della Cabina di monitoraggio faccia parte anche il Presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che la partecipazione ai lavori della Cabina non dà diritto ad alcun compenso, gettone di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, ai sensi del comma 10.

Infine, non si formulano osservazioni riguardo alle restanti modifiche, atteso il loro carattere ordinamentale.

ARTICOLO 4-*bis* (Articolo aggiuntivo 4.010)

Modifica alla legge n. 147 del 2013 in materia di priorità all'accesso al Fondo prima casa delle le famiglie con soggetti con disabilità grave

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di garanzia per la prima casa ("Fondo prima casa"), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese e in sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa. Il Fondo prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell'importo massimo di 250 mila euro, per l'acquisto - ovvero per l'acquisto anche con interventi di ristrutturazione purché con accrescimento dell'efficienza energetica - di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario. I soggetti beneficiari sono esclusivamente: 1) giovani coppie; 2) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; 3) conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati; 4) giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età.

Il Fondo concede garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con le priorità sopra ricordate. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Ferma l'ipotesi di accesso alla garanzia al 50 per cento, è stata prevista, dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, la possibilità di richiedere l'innalzamento della garanzia all'80 per cento per i soggetti aventi diritto con un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all'80 per cento del prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori. Tale possibilità

originariamente prevista fino al 31 dicembre 2021 è stata più volte prorogata, da ultimo fino al 31 dicembre 2027, dalla legge di bilancio 2025.

Inoltre, la legge di bilancio per il 2025 (articolo 1, commi da 112 a 116, della legge n. 207 del 2024) ha prorogato al 31 dicembre 2027 le misure previste per agevolare l'acquisto della prima casa di abitazione a favore dei soggetti ammessi, in particolare:

- l'elevazione della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa fino all'80 per cento della quota capitale prevista dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021;
- la possibilità di riconoscere l'accesso a tale regime anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso *interest rate swap* a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso *interest rate swap* a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore, prevista originariamente per i contratti di mutui conclusi dal 2022 al 31 dicembre 2024 (regime introdotto dall'articolo 35-*bis* del decreto legge n. 144 del 2022);
- l'estensione, prevista dalla legge di bilancio 2024, della categoria dei soggetti beneficiari del regime di maggior favore per l'accesso al Fondo, includendovi anche le famiglie con 3, 4, ovvero 5 o più figli minori di 21 anni con la contestuale elevazione rispettivamente a 45.000 del valore massimo dell'ISEE, e all'85 per cento dell'importo della garanzia per i nuclei familiari con quattro figli di età minore di 21 anni ed a 50.000 e al 90 per cento per i nuclei familiari con 5 o più figli minori di 21 anni;
- la permanenza dell'operatività della garanzia del Fondo, prevista dalla legge di bilancio 2024, anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.

Si ricorda che il Fondo di garanzia per la prima casa è stato rifinanziato nel corso della legislatura. Da ultimo, la legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025, art. 1, comma 881) ha stabilito che il Fondo può assumere impegni di garanzia entro un limite massimo complessivo, calcolato su base cumulata, determinato annualmente dalla legge di bilancio. La quantificazione del tetto tiene conto dell'esposizione già in essere al 31 dicembre dell'anno precedente alle nuove garanzie che si prevede di concedere nell'anno di riferimento.

Per l'anno 2026, il limite massimo degli impegni assumibili è fissato in 43.000 milioni di euro.

Le norme ampliano la platea di soggetti che possono beneficiare delle garanzie offerte dal Fondo prima casa (di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013) includendovi le seguenti categorie:

- persona con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
- componente di un nucleo familiare che convive da almeno due anni con un parente con disabilità permanente, limitatamente a figli, fratelli o sorelle (comma 1).

Per le domande presentate dai soggetti individuati dalla norma in esame, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura del 50 per cento della quota capitale, in essere sui finanziamenti concessi, ovvero nella misura dell'80 per cento della quota capitale nel caso in cui i soggetti richiedenti, di cui al comma 1, abbiano un valore ISEE, non superiore a 40.000 euro annui (comma 2). Per le garanzie rilasciate ai sensi dei commi 1 e 2, la norma prevede un accantonamento per il rischio pari ad almeno il 10 per cento dell'importo garantito (comma 3).

Inoltre, di dispone che per le operazioni di finanziamento ammesse all'intervento della garanzia del Fondo ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le agevolazioni e le garanzie statali previste dall'articolo 35-bis del decreto-legge n. 144 del 2022 (cosiddetto “decreto aiuti-*ter*”) sui mutui per l'acquisto della prima casa (comma 4).

Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c*), della legge n. 147 del 2013 è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2024 (comma 5).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame ampliano la platea di soggetti che possono beneficiare delle garanzie offerte dal Fondo prima casa (di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c*), della legge n. 147 del 2013) includendovi le seguenti categorie:

- persona con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 [comma 1, lettera *a*]);
- componente di un nucleo familiare che convive da almeno due anni con un parente con disabilità permanente, limitatamente a figli, fratelli o sorelle [comma 1, lettera *b*]).

Per le domande presentate dai soggetti individuati dalla norma in esame, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura del 50 per cento della quota capitale, in essere sui finanziamenti concessi, ovvero nella misura dell'80 per cento della quota capitale nel caso in cui i soggetti richiedenti, di cui al comma 1, abbiano un valore ISEE, non superiore a 40.000 euro annui (comma 2). Per le garanzie rilasciate ai sensi dei commi 1 e 2, la norma prevede un accantonamento per il rischio pari ad almeno il 10 per cento dell'importo garantito (comma 3).

Per le operazioni di finanziamento ammesse all'intervento della garanzia del Fondo ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le agevolazioni e le garanzie statali previste dall'articolo 35-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022 sui mutui per l'acquisto della prima casa (comma 4).

Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013 è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8 milioni di euro per l'anno 2027, ai cui oneri si provvede con le modalità ivi previste. (comma 5).

In proposito, pur prendendo atto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e che il Fondo può assumere impegni di garanzia entro un limite massimo complessivo, calcolato su base cumulata, determinato annualmente dalla legge di bilancio, appare comunque opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare la congruità delle risorse indicate alla luce dei presumibili maggiori impegni a carico del predetto Fondo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 4-*bis* provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026 e a 8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

In proposito, si ricorda che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale, pari a 59.778.543 euro per l'anno 2026 e a 60.778.543 euro per l'anno 2027, e che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risulta una disponibilità di competenza, per l'anno in corso, pari a 56.278.543 euro.

Tanto premesso, appare opportuno acquisire dal Governo una conferma in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura anche per l'anno 2027, nonché una rassicurazione circa il fatto che dalla riduzione del predetto Fondo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso.

ARTICOLO 4-ter (Articolo aggiuntivo 4.06)

Incremento del Fondo per il sostegno alla locazione abitativa degli studenti fuori sede

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 526, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) prevede che, al fine di sostenere gli studenti fuori sede appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro che, iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere *b)* e *c)*, della legge n. 232 del 2016, e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato².

Il successivo articolo 1, comma 527, demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità e dei criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al precedente comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio. In attuazione di quanto disposto sono stati adottati il decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 1013, il decreto ministeriale 11 settembre 2023, n. 1224 e il decreto ministeriale 11 settembre 2025, n. 630.

Le norme incrementano di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge n. 178 del 2020, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede.

Ai relativi oneri, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge n. 178 del 2020, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede e provvede ai relativi oneri.

In proposito, non si formulano osservazioni, posto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e che la disciplina del Fondo, di cui al successivo comma 527 del medesimo

² I requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere *b)* e *c)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non sono richiesti per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non accedono al fondo di cui al primo periodo gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario.

articolo 1 della legge n. 178 del 2020, prevede la definizione con decreto ministeriale delle modalità e dei criteri per l'erogazione delle risorse, anche ai fini del rispetto del tetto massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 4-ter provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che l'accantonamento oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 5 (Emendamento 5.6 e id. 5.7, 5.13, 5.15, 5.16, 5.19, 5.20, 5.26)

Destinazione dei proventi derivanti dall'alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica

Normativa vigente. L'articolo 5 del decreto-legge in esame prevede l'adozione di un decreto interministeriale per la definizione di procedure di alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP), con riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario non moroso e non proprietario di un'altra abitazione. Le procedure introdotte riguardano gli immobili di proprietà dei seguenti enti, comunque denominati:

- dei comuni;
- degli enti pubblici anche territoriali;
- delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica e sociale.

I proventi derivanti dalle predette alienazioni sono destinati:

- dagli enti territoriali, alla riduzione anticipata del debito e, in assenza di debito o, per la parte eccedente lo stesso, previo versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
- dagli altri enti, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, previo versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Le norme, sostituendo integralmente l'articolo 5 del decreto-legge in esame, che disciplina l'alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP), prevedono che alla destinazione dei proventi derivanti dalle predette alienazioni, da individuare in coerenza con

il percorso della spesa netta di cui al Regolamento (UE)2024/1263 e fermo restando il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, si provvede con specifico provvedimento da adottare, nel caso di proventi di competenza degli enti territoriali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, sostituendo l'articolo 5 del decreto-legge in esame, che disciplina l'alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP), prevedono che alla destinazione dei proventi derivanti dalle predette alienazioni, da individuare in coerenza con il percorso della spesa netta di cui al Regolamento (UE)2024/1263 e fermo restando il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, si provvede con specifico provvedimento da adottare, nel caso di proventi di competenza degli enti territoriali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Si ricorda che in base al testo originario dell'articolo 5 del decreto-legge in esame i proventi derivanti dalle predette alienazioni sono destinati:

- dagli enti territoriali, alla riduzione anticipata del debito e, in assenza di debito o per la parte eccedente lo stesso, previo versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
- dagli altri enti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, previo versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Si ricorda inoltre che la normativa previgente prevedeva una diversa destinazione di tali risorse. In particolare, ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 14, della legge n. 560 del 1993³, dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 47 del 2014 e dell'articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 24 febbraio 2015⁴, i proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica restano nella disponibilità degli enti proprietari e sono destinati a programmi di realizzazione o acquisto di nuovi alloggi e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.

In proposito, non si formulano osservazioni, considerato che alla disposizione originaria non erano stati attribuiti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica. Ciò nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo – che il provvedimento cui è demandata la disciplina della destinazione dei proventi derivanti dalle alienazioni, da adottare in coerenza con il percorso della spesa netta previsto dal Regolamento (UE) 2024/1263 e nel

³ *Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.*

⁴ *Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica*

rispetto degli equilibri di finanza pubblica, possa assicurare il mantenimento dell'equilibrio dei bilanci dei comuni e degli enti pubblici non territoriali inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche.

ARTICOLO 7, comma 7 (Emendamenti 7.18 e 7.20)

Destinazione dei proventi derivanti dall'alienazione delle quote del «Fondo *housing* coesione»

Normativa vigente. L'articolo 7 del decreto-legge 66 del 2026, autorizza il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri a sottoscrivere nell'anno 2026 quote per un importo pari a 100 milioni di euro del Fondo *housing* coesione, istituito dalla società INVIMIT SGR S.p.A., con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 (comma 1). Possono inoltre partecipare al Fondo, sottoscrivendone delle quote, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le amministrazioni centrali che gestiscono programmi finanziati con le risorse europee delle politiche di coesione, che prevedono interventi per favorire l'edilizia abitativa sostenibile e a prezzi accessibili (commi 4 e 5). In particolare, il comma 4 regola le modalità di adesione al fondo da parte delle regioni, delle province autonome e delle Amministrazioni centrali titolari di programmi finanziati con le risorse europee delle politiche di coesione e che prevedono la realizzazione di interventi in materia di politiche abitative pubbliche o di edilizia abitativa sostenibile e a prezzi accessibili, nonché mediante l'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, assegnate alle regioni e alle province autonome e finalizzate a detti scopi negli Accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020. La sottoscrizione delle quote del fondo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano può avvenire, altresì, utilizzando quote delle risorse dalle medesime destinate alla realizzazione di interventi in materia di politiche abitative pubbliche e sociali anche in attuazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 dicembre 2025, afferenti alla politica di coesione europea del ciclo 2021-2027, nella misura autonomamente determinata da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nel rispetto del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e degli altri regolamenti unionali in materia di politiche di coesione, nonché dei criteri di selezione dei programmi e dei vincoli territoriali. A fini della sottoscrizione delle quote del fondo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano con INVIMIT SGR S.p.A. gli accordi di finanziamento di cui all'articolo 59 del citato regolamento (UE) 2021/1060 (comma 4). Si prevede inoltre che i proventi derivanti dall'alienazione delle quote sottoscritte ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; quelle sottoscritte ai sensi del comma 4 sono destinate alla riduzione anticipata del debito delle Regioni e delle Province autonome e, in assenza di debito

o per la parte eccedente lo stesso, previo versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (comma 7).

Le norme recano modifiche al comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 66 del 2026, al fine di precisare che l'attuale previsione che destina i proventi dell'alienazione delle quote sottoscritte ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 7 "alla riduzione anticipata del debito delle Regioni e delle Province autonome e, in assenza di debito o per la parte eccedente lo stesso, previo versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato" è da riferire ai proventi derivanti dall'alienazione delle sole quote sottoscritte mediante l'impiego delle risorse indicate nel primo periodo del predetto comma 4 ("risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, appositamente finalizzate negli accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della medesima legge n. 178 del 2020") e non anche a quelle sottoscritte mediante l'impiego delle risorse dei fondi strutturali europei di cui al secondo periodo del medesimo comma 4.

Si ricorda che la Commissione Bilancio aveva posto, nel parere sul testo originario del provvedimento, una condizione volta a precisare che i proventi dall'alienazione delle quote sottoscritte ai sensi del precedente comma 4 ad essere destinati alla riduzione anticipata del debito delle Regioni e delle Province autonome. Conseguentemente, è stato approvato l'emendamento 7.20 dei Relatori che ha specificato che il riferimento disposto dalla norma afferisce ai proventi derivanti dall'alienazione delle sole quote sottoscritte mediante l'impiego delle risorse indicate nel primo periodo del summenzionato comma 4.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la disposizione in esame, introdotta nel corso dell'esame presso la commissione di merito, reca modifiche al comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 66 del 2026, al fine di precisare che l'attuale previsione che destina i proventi dell'alienazione delle quote sottoscritte ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 7 "alla riduzione anticipata del debito delle Regioni e delle Province autonome e, in assenza di debito o per la parte eccedente lo stesso, previo versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato" è da riferire ai proventi derivanti dall'alienazione delle sole quote sottoscritte mediante l'impiego delle risorse indicate nel primo periodo del predetto comma 4 ("risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, appositamente

finalizzate negli accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della medesima legge n. 178 del 2020") e non anche a quelle sottoscritte mediante l'impiego delle risorse dei fondi strutturali europei di cui al secondo periodo del medesimo comma 4.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che la norma è diretta a specificare quali risorse possano essere utilizzate delle Regioni e delle Province autonome alla riduzione anticipata del proprio debito.

ARTICOLO 9, commi da 1 a 6 (Emendamenti 9.8, 9.20, 9.22, 9.23, 9.28, 9.54, 9.65, 9.69) Programmi infrastrutturali di edilizia integrata

Normativa vigente L'articolo 9, commi da 1 a 6, del decreto-legge n. 66 del 2026 in esame, nel testo originario, prevede la realizzazione di programmi infrastrutturali di edilizia integrata (convenzionata e non convenzionata) volti a consentire l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili a soggetti per i quali il ricorso al libero mercato abitativo in locazione o in acquisto della casa di abitazione principale rappresenta un onere non sostenibile. I programmi infrastrutturali sono realizzati con l'attrazione prevalente di investimenti privati e con le eventuali risorse pubbliche disponibili a legislazione vigente (comma 1) e devono rispettare specifiche condizioni individuate ai sensi del comma 3.

Gli interventi sono attuati prioritariamente attraverso programmi di rigenerazione urbana, riuso di aree già urbanizzate o degradate, riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e ristrutturazione di immobili esistenti in zone agricole. Per tali programmi possono essere previsti incrementi della superficie utile, in misura comunque non superiore a specifici limiti. Gli stessi devono riguardare aree urbanizzate ovvero urbanizzabili e la possibilità di ristrutturazione di edifici esistenti in zone agricole per le esigenze di lavoratori stagionali in agricoltura (comma 4).

Il soggetto attuatore è tenuto a mantenere la destinazione d'uso residenziale convenzionata a canone o a prezzo calmierato per un periodo non inferiore a trenta anni dalla data di fine lavori. Il soggetto attuatore si impegna, inoltre, a garantire, per la parte degli interventi in edilizia convenzionata e per una durata non inferiore a trenta anni dalla data di fine lavori, un prezzo di vendita e un canone di locazione di importo non superiore a quello fissato ai sensi del comma 3, lettera e), oltre alla rivalutazione annuale secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (comma 5). Prima del completamento dell'intervento, resta in ogni caso salva la facoltà di convenire un'articolazione funzionale diversa tra le varie tipologie edilizie convenzionate o meno, previa sottoscrizione di apposita convenzione urbanistica con il comune competente, che preveda anche la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale (comma 6).

Alle suddette disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le norme modificano l'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2026 in esame come segue:

- viene inserito il comma 1-*bis*, consentendo ai soggetti privati di presentare programmi infrastrutturali di edilizia integrata, anche costituiti in forma di società di progetto o veicolo societario appositamente costituito, specificando i necessari requisiti richiesti;

In particolare, viene richiesta:

- capacità economica e finanziaria adeguata all'investimento programmato, da attestarsi mediante idonea documentazione rilasciata da primario istituto di credito o fondo di investimento [lettera *a*]);
- esperienza documentata nella realizzazione e/o gestione di programmi edilizi di dimensioni analoghe a quelle del programma proposto, da certificarsi e mediante idonea documentazione tecnica [lettera *b*]);
- impegno formale a mantenere la destinazione convenzionata per l'intero periodo di vincolo [lettera *c*]).
- viene integrato il comma 3, lettera *a*), che condiziona i programmi infrastrutturali all'integrazione funzionale di specifici interventi volti alla realizzazione congiunta nello stesso contesto territoriale di edilizia convenzionata e di edilizia residenziale libera non convenzionata, alla luce di criteri di elevata sostenibilità ambientale e di contenimento del consumo di suolo, nonché di efficienza energetica e tecnologica, tenendo conto dell'effettivo bisogno abitativo. Le modifiche precisano che per "contesto territoriale" si intende l'ambito fisicamente continuo o funzionalmente unitario, definito in sede di convenzione con il comune interessato, entro il quale è realizzato il programma di investimento infrastrutturale, ricomprensivo sia la componente di edilizia convenzionata sia quella di edilizia residenziale libera non convenzionata e delimitato anche con riferimento a più comparti o sub-ambiti di trasformazione, purché accomunati dalla medesima unità progettuale e dalla medesima convenzione urbanistica;
- viene introdotta, al comma 3, la lettera *a-bis*), prevedendo che il "contesto territoriale", di cui al punto precedente, possa essere individuato nell'ambito di un comparto di sviluppo di maggiori dimensioni che preveda l'insediamento di più destinazioni d'uso, residenziali e non residenziali. In tale ipotesi, la quota minima di investimento destinato agli interventi di edilizia convenzionata, di cui al comma 3, lettera *d*), è calcolata esclusivamente con riferimento all'importo dell'investimento complessivo destinato alla componente residenziale del comparto, intendendo per essa quella relativa alle unità abitative di edilizia convenzionata e di edilizia residenziale libera, con esclusione degli investimenti indirizzati a destinazioni d'uso non residenziali.

L'articolo 9, comma 3, lettera d), prevede che l'investimento occorrente per la realizzazione dei programmi infrastrutturali sia destinato agli interventi di edilizia convenzionata in misura non inferiore al 70 per cento dell'importo dell'investimento complessivo per il medesimo contesto territoriale. L'equilibrio economico-finanziario dell'investimento deve essere garantito nel rispetto di tale misura minima con riferimento al programma di investimento complessivo e per ogni intervento previsto in ciascun ambito territoriale durante l'arco di tempo di attuazione del progetto integrato;

La convenzione con il comune definisce il perimetro della componente residenziale e la relativa quota di investimento posta a base del calcolo;

- viene introdotta al comma 3, la lettera *a-ter*), prevedendo che i programmi infrastrutturali assicurino, per la componente di edilizia convenzionata, la presenza di spazi e servizi di prossimità, anche comuni, funzionali alla coesione sociale e al benessere della comunità residente, con particolare riferimento a interventi di *senior cohousing* e *cohousing* intergenerazionale;
- viene modificato il comma 3, lettera *b)*, prevedendo che gli interventi di edilizia convenzionata siano finalizzati alla locazione o vendita, rispettivamente a canone o a prezzo calmierati, anche di unità abitative destinate a residenze per le Forze dell'ordine;
- viene modificato il comma 3, lettera *e)*, che introduce i parametri da utilizzare per la definizione del prezzo e del canone calmierati:
 - in primo luogo, viene modificato il numero 1, prevedendo che si faccia riferimento ai valori risultanti dall'applicazione delle quotazioni immobiliari correnti pubblicate semestralmente dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate per la stessa zona territoriale omogenea, per la stessa tipologia edilizia e per lo stesso stato di manutenzione e conservazione;

Rispetto alla formulazione originaria, viene fatto riferimento alla stessa tipologia edilizia e allo stesso stato di manutenzione e conservazione.

- viene altresì modificato il numero 2, prevedendo che, in caso di non corrispondenza con i dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare, i valori di riferimento siano determinati in sede di convenzione con il comune interessato applicando la riduzione non inferiore al 33 per cento sui valori effettivi di mercato degli immobili in vendita e locazione, desunti da atti pubblici e contratti registrati negli ultimi sei mesi per ciascuna zona territoriale omogenea, avuto riguardo alle diverse tipologie di contratti nonché alle specifiche tipologie edilizie e al rispettivo stato di manutenzione e conservazione, così oggettivamente documentati. A tal fine, il comune può avvalersi dei

servizi estimativi dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 64, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 300 del 1999⁵;

Rispetto alla formulazione originaria, in particolare viene inserito l'avvalimento da parte del comune dei servizi offerti dall'Agenzia delle entrate.

- viene modificato il comma 3, lettera *i*), numero 4, con il quale si prevede che mediante l'atto convenzionale siano definite modalità omogenee per assicurare una adeguata dotazione di servizi pubblici a servizio degli insediamenti oggetto degli interventi, con particolare riferimento alla presenza di esercizi commerciali di vicinato, nel rispetto delle esigenze delle realtà territoriali interessate e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Le modifiche stabiliscono:
 - che siano sentite, ove presenti, anche le reti e gli enti del Terzo settore operanti in ambito sociosanitario e di comunità;
 - che, nell'ambito delle predette modalità omogenee, sia assicurata un'adeguata dotazione di servizi pubblici a servizio degli insediamenti oggetto degli interventi di cui al comma 3, lettera *b*), anche con particolare riferimento alla presenza di attività artigianali di produzione di beni o di prestazione di servizi;

Conseguentemente, è stabilito che gli interventi di cui al comma 3 si attuano prioritariamente anche per le esigenze specifiche dei lavoratori stagionali nell'edilizia e nell'impianistica.

- viene inserito il comma 3, lettera *i-bis*), prevedendo nell'ambito dei programmi infrastrutturali una quota compresa tra il 5 e il 15 per cento della superficie utile complessiva possa essere destinata a *start-up*, microimprese, *coworking*, commercio di prossimità, artigianato urbano, oltre a servizi di quartiere mediante convenzioni a canone calmierato.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame intervengono in merito all'articolo 9, che disciplina le modalità di realizzazione dei programmi infrastrutturali di edilizia integrata. In primo luogo, le modifiche consentono ai soggetti privati, anche costituiti in forma di società di progetto o veicolo societario appositamente costituito, di presentare detti programmi.

⁵ L'articolo 64, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 300 del 1999 prevede che l'Agenzia delle entrate sia competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, prevedendo il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che le disposizioni si limitano ad ampliare i soggetti cui è concessa la possibilità di presentare i programmi infrastrutturali di edilizia integrata senza modificare le risorse stanziare per tali finalità.

Inoltre, viene modificato il comma 3, che definisce le condizioni che i programmi infrastrutturali di edilizia integrata sono chiamati a rispettare. In particolare, si prevede che i comuni, per la determinazione del prezzo e del canone calmierati, possano avvalersi dei servizi estimativi dell'Agenzia delle entrate qualora, in caso di non corrispondenza con i dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare, i valori di riferimento debbano essere determinati in sede di convenzione applicando la riduzione non inferiore al 33 per cento sui valori effettivi di mercato degli immobili in vendita e locazione, desunti da atti pubblici e contratti registrati.

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 64, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 300 del 1999 prevede che le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative svolte dall'Agenzia delle entrate, su richiesta delle amministrazioni pubbliche e dagli enti ad esse strumentali, comportino il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia. Ciò premesso, non si formulano osservazioni, dal momento che l'avvalimento dell'Agenzia da parte dei comuni risulta a carattere discrezionale e debba pertanto aver luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti locali.

Infine, non si formulano osservazioni con riferimento alle restanti modifiche di cui al comma 3 (*cfr. supra*), dal momento che le stesse si limitano a modificare o integrare le condizioni che i programmi infrastrutturali di edilizia integrata sono chiamati a rispettare, senza modificare le risorse stanziare per tali finalità.

ARTICOLO 9, comma 7 (Emendamento 9.98)

Programmi infrastrutturali di edilizia integrata di interesse strategico nazionale

Le norme, intervenendo sulla disciplina di realizzazione dei programmi infrastrutturali di edilizia convenzionata e non convenzionata di cui ai commi da 1 a 6 del medesimo articolo 9 del provvedimento in esame, rimuovono la condizione dell'investimento diretto estero, in misura non inferiore ad almeno un miliardo di euro, quale presupposto per l'esercizio della facoltà di ricorrere alla disciplina dei programmi di investimento di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sul comma 7 dell'articolo 9, eliminando la condizione di una componente di investimento diretto estero in misura non inferiore ad un miliardo di euro, estendono alla generalità dei programmi infrastrutturali di edilizia convenzionata e non convenzionata di cui ai precedenti commi da 1 a 6 la facoltà di utilizzo della disciplina dei programmi di investimento di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, in quanto, sebbene la proposta emendativa estenda i programmi per cui può essere nominato il Commissario straordinario ai sensi della procedura di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023, quest'ultimo, compresa la relativa struttura di supporto, deve operare nei limiti di spesa disposti dal comma 8 del medesimo articolo 9.

ARTICOLO 9-*bis* (Articolo aggiuntivo 9.012 rif.)

Misure relative agli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri

Le norme, novellando il decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), introducono e disciplinano una nuova categoria di alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri destinata a esigenze temporanee.

In particolare, l'articolo 295 viene integrato come segue [comma 1, lettera *a*]):

- al comma 1, che definisce le categorie di alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri, con l'inserimento della lettera *b-bis*), è prevista una nuova categoria di alloggi di servizio per esigenze temporanee, denominati ASET [numero 1]).

Al riguardo, si rammenta che il vigente comma 1 dell'articolo 295 del Codice dell'ordinamento militare affida ad un regolamento del Ministro della difesa⁶ la definizione dei criteri per la classificazione degli alloggi di servizio, individuati nelle seguenti categorie:

- alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;
- alloggi di servizio in temporanea concessione;
- conseguentemente, con l'inserimento del comma 3-*bis*, viene integrata la disciplina dei soggetti a cui possono essere concessi gli alloggi in questione, nonché dei relativi presupposti e condizioni di utilizzo. In proposito, è specificato che tali alloggi sono concessi prioritariamente al personale dell'Arma dei carabinieri nell'interesse dell'amministrazione, in presenza di motivate esigenze di carattere temporaneo

⁶ Di concerto con quello dell'interno.

connesse al servizio⁷, e che, per eccezionali e documentate esigenze connesse con le attività istituzionali dell'Arma dei carabinieri, gli alloggi medesimi possono essere concessi anche a personale appartenente alle Forze armate nazionali, alle Forze armate e di polizia estere, ovvero ad altre amministrazioni dello Stato [numero 2]).

Coerentemente con tali previsioni di nuova introduzione, con l'inserimento dell'articolo 296-*bis*, viene disciplinato il regime di concessione degli alloggi di servizio per esigenze temporanee [comma 1, lettera *b*]). In proposito, è stabilito che:

- i concessionari degli ASET sono tenuti a corrispondere una retta giornaliera commisurata ai costi di gestione dei servizi e per l'uso della mobilia [numero 1]);
- la concessione degli ASET non rileva ai fini del trattamento economico di trasferimento del personale appartenente alle Forze armate nazionali [numero 2]);
- è demandata al regolamento⁸ la definizione dei criteri per la concessione degli alloggi e per la determinazione della retta degli stessi [numero 3]);
- al fine di garantire l'efficienza e il miglioramento delle condizioni infrastrutturali degli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme derivanti dalla concessione dei medesimi alloggi, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sui pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa [numero 4]).

In proposito, si rammenta che, analogamente a quanto previsto con riferimento ai criteri di assegnazione degli alloggi di servizio e di determinazione del canone relativi agli alloggi ASET dal nuovo articolo 296-*bis*, l'articolo 296 del Codice dell'ordinamento militare definisce i criteri per l'assegnazione degli alloggi di servizio in temporanea concessione (ASTC) di cui alla lettera *b*) del citato articolo 295, demandando ad un decreto del Ministro della difesa la disciplina relativa a: la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri degli alloggi stessi, le modalità di assegnazione dei medesimi, il calcolo del canone e degli altri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti, nonché la formazione delle graduatorie, specificando altresì i criteri per la determinazione del relativo punteggio.

Si ricorda, altresì, che l'articolo 286 del medesimo Codice affida al citato regolamento del Ministero della difesa la definizione dei criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di servizio di tipo economico, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di determinazione dell'equo canone⁹. È, inoltre, precisato che, in tutti i casi in cui disposizioni fissano criteri di

⁷ Individuate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

⁸ Si tratta del D.P.R. n. 90 del 2010, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

⁹ L'articolo 335 del D.P.R. n. 90 del 2010 stabilisce che, per gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST), l'ammontare del canone mensile di concessione amministrativa è calcolato moltiplicando il valore del metro quadrato di superficie, determinato su base nazionale e pari a euro 1,95, per la superficie convenzionale dell'alloggio e per i coefficienti relativi al livello del piano, a vetustà e allo stato di conservazione e manutenzione. Se il

aggiornamento dei canoni degli alloggi della Difesa, il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con decreto del Ministro della difesa¹⁰. Agli oneri derivanti da tale previsione, pari a 80.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa rivenienti dall'applicazione delle norme di riorganizzazione contenute nel titolo III del libro primo del medesimo Codice.

Inoltre, con riferimento alla disciplina della riscossione del predetto canone, l'articolo 287 precisa che lo stesso è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata dello Stato. Il 50 per cento dell'importo relativo è riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa; la quota parte delle risorse complessivamente derivanti all'amministrazione della difesa è destinata, nella misura dell'85 per cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura del 15 per cento, al fondo-casa;

Agli oneri derivanti da tali previsioni, valutati in 61.000 euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, intervenendo sul Codice dell'ordinamento militare, introducono, all'articolo 295, una nuova categoria di alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri destinata a esigenze temporanee (ASET), precisando che tali alloggi sono concessi prioritariamente al personale dell'Arma dei carabinieri nell'interesse dell'amministrazione, in presenza di motivate esigenze di carattere temporaneo connesse al servizio, e che i medesimi, per specifiche esigenze connesse con le attività istituzionali dell'Arma dei carabinieri, possono essere concessi anche a personale appartenente alle Forze armate nazionali, alle Forze armate e di polizia estere, ovvero ad altre amministrazioni dello Stato [comma 1, lettera a)]. Sono, inoltre, stabiliti i criteri per la determinazione della concessione e per la corresponsione della retta giornaliera dei concessionari degli ASET. In tale quadro, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato

canone così calcolato risulta superiore a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone, al concessionario dell'alloggio è applicato quest'ultimo.

¹⁰ D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, o degli organi corrispondenti.

a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme derivanti dalla concessione dei medesimi alloggi, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sui pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa [comma 1, lettera *b*]).

Agli oneri derivanti da tali previsioni, valutati in 61.000 euro a decorrere dal 2026, si provvede nei termini indicati dalle norme medesime (comma 2).

Al riguardo, stante l'assenza di relazione tecnica a corredo delle norme in esame, appare necessario acquisire i dati e i pertinenti elementi di informazione che consentano di stimare puntualmente gli effetti finanziari derivanti dalla destinazione vincolata degli introiti risultanti dalla concessione degli ASET disposta dal comma 1, lettera *b*), numero 4.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 9-*bis* provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, lettera *b*), valutati in 61.000 euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero della difesa.

Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che l'accantonamento oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 9-*ter* (Articolo aggiuntivo 9.020)

Investimenti per l'ulteriore valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e per l'acquisizione di immobili in locazione passiva alla pubblica amministrazione

Normativa vigente. L'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011 dispone la costituzione con decreto ministeriale di una società di gestione del risparmio con il compito di istituire fondi che partecipino a fondi d'investimento immobiliare promossi o partecipati da enti territoriali ed altri enti pubblici, ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione o di dismissione (comma 1).

Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi o partecipati dagli enti territoriali e da altri enti pubblici, ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, possono essere apportati a fronte dell'emissione di quote del fondo medesimo, ovvero trasferiti, beni immobili e diritti reali immobiliari, con le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008 (comma 2).

A seguito dell'apporto a specifici fondi, istituiti ai sensi del comma 8-ter, da parte degli enti territoriali e di altri enti pubblici, ovvero di società interamente partecipate dai predetti enti, è riconosciuto in favore dell'ente conferente un ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio, la restante parte del valore è corrisposta in denaro (comma 4).

La norma apporta delle modificazioni all'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, contenente disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare. Nello specifico, modificando i commi 1, 2 e 4 al suddetto articolo 33, viene stabilito che tra i fondi partecipati tramite la società di gestione del risparmio vi siano quelli promossi o partecipati da società partecipate dagli enti territoriali o da altri enti pubblici in misura non inferiore alla maggioranza del capitale sociale delle stesse, anziché da società interamente partecipate dai predetti enti.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che tra i fondi partecipati tramite la società di gestione del risparmio, istituite ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, possano essere inclusi quelli promossi o partecipati da società partecipate dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, in misura non inferiore alla maggioranza del capitale sociale delle stesse, anziché da società interamente partecipate dai predetti enti.

Al riguardo, pur considerando che la disposizione è suscettibile di ampliare la platea degli enti territoriali coinvolti nelle operazioni di promozione e partecipazione a fondi d'investimento immobiliare, non si formulano osservazioni, posto che le suddette operazioni hanno carattere discrezionale e che dovrebbero essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ciò premesso, appare in ogni caso opportuno acquisire un chiarimento in merito alla possibilità che, per effetto del potenziale ingresso di soci privati nel capitale dei predetti fondi, si determinino effetti sulle modalità di contabilizzazione, ai fini dei saldi di finanza pubblica, delle operazioni immobiliari effettuate dalla società di gestione del risparmio e dalle società partecipate dagli enti territoriali o da altri enti pubblici.

ARTICOLO 11, comma 4-*bis* (Emendamento 11.17)

Supporto di Invitalia S.p.A. per le attività concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari

Normativa vigente. L'articolo 17 della legge n. 3 del 2003, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, dispone l'affidamento alla Cassa depositi e prestiti dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge n. 338 del 2000, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto ministeriale.

La norma, aggiungendo il comma 4-*bis*, introduce il comma 1-*bis* all'articolo 17 della legge n. 3 del 2003, prevedendo che il Ministero dell'università e della ricerca possa avvalersi, a decorrere dall'anno 2026 e sulla base di apposita convenzione, del supporto tecnico e specialistico di Invitalia S.p.A., nell'ambito delle attività finalizzate all'attuazione della legge n. 338 del 2000, in relazione agli immobili destinati ad alloggio o residenza per studenti universitari.

Viene, altresì, previsto che, nell'ambito della predetta convenzione, venga corrisposta una commissione in favore di Invitalia S.p.A. a valere e nei limiti dell'1 per cento dei fondi destinati annualmente alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge n. 338 del 2000, di cui al corrispondente conto di Tesoreria del Ministero dell'università e della ricerca.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introducendo il comma 1-*bis* all'articolo 17 della legge n. 3 del 2003, autorizza il Ministero dell'università e della ricerca ad avvalersi, a decorrere dal 2026 e sulla base di apposita convenzione, del supporto di Invitalia S.p.A., nell'ambito delle attività finalizzate all'attuazione della legge n. 338 del 2000, recante disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari. Nell'ambito della predetta convenzione, viene prevista la corresponsione di una commissione in favore di Invitalia S.p.A. a valere e nei limiti dell'1 per cento dei fondi destinati annualmente alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla suddetta legge n. 338 del 2000.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che le attività previste dalla disposizione in esame hanno carattere facoltativo e che il relativo onere risulta configurato come limite di spesa, nel presupposto – di cui appare opportuno acquisire conferma da parte del Governo –

che il suddetto utilizzo di quota parte dei fondi destinati alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari non pregiudichi impegni di spesa già previsti a legislazione vigente.

ARTICOLO 11-*bis* (Articolo aggiuntivo 11.011 rif.)

Misure per il potenziamento del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa per le esigenze delle Forze Armate, nonché del Corpo della Guardia di finanza

La norma introduce un nuovo articolo recante misure per il potenziamento del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa per le esigenze delle Forze Armate, nonché del Corpo della Guardia di finanza. In particolare, essa autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, per assicurare la funzionalità delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri incluso il miglioramento delle condizioni alloggiative del personale, attraverso la realizzazione di interventi per la costruzione e l'acquisizione di nuovi immobili con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e il miglioramento antisismico di quelli già esistenti (comma 1). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa (comma 2).

La norma autorizza altresì la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2028, per assicurare la funzionalità del Corpo della Guardia di finanza, incluso il miglioramento delle condizioni alloggiative del personale, attraverso la realizzazione di interventi per la costruzione, riqualificazione o ristrutturazione edile e impiantistica di strutture, anche di imminente acquisizione, nonché per l'efficientamento energetico e il miglioramento antisismico di quelle già esistenti (comma 3). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 4).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame introduce un nuovo articolo recante misure volte al potenziamento del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa e del Corpo della Guardia di finanza, al fine di assicurare la funzionalità delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, nonché del Corpo della Guardia di

finanza, incluso il miglioramento delle condizioni alloggiative del personale. A tal fine, essa autorizza una spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 per le esigenze delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, destinata alla costruzione e all'acquisizione di nuovi immobili, comprensivi delle relative pertinenze e dei necessari arredi, nonché alla ristrutturazione, all'ampliamento, al completamento, all'esecuzione di interventi straordinari, all'efficientamento energetico e al miglioramento antisismico degli immobili esistenti. La norma autorizza inoltre una spesa pari a 1,5 milioni di euro per il 2026, 3,9 milioni di euro per il 2027 e 3,1 milioni di euro per il 2028 per le esigenze del Corpo della Guardia di finanza, destinata alla costruzione, alla riqualificazione e alla ristrutturazione edilizia e impiantistica di strutture, anche di imminente acquisizione, nonché all'efficientamento energetico e al miglioramento antisismico di quelle già esistenti. Ai relativi oneri si provvede con le modalità ivi previste.

Al riguardo, pur considerando che gli oneri sono configurati come limiti di spesa, stante la mancanza di una relazione tecnica, appare utile acquisire elementi di informazione più puntuali in merito alla destinazione delle risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente, in primo luogo, che il comma 2 dell'articolo 11-*bis* provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero della difesa.

Si rappresenta altresì che il comma 4 del medesimo articolo 11-*bis* provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 del medesimo articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che entrambi gli accantonamenti oggetto di riduzione recano le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 11-ter (Emendamenti 11.1 e id. 11.018)

Regioni a statuto speciale e province autonome

La norma – fermo restando quanto disposto dall’articolo 8, comma 5, del decreto legge in esame con riguardo all’adeguamento della propria legislazione in materia di misure di semplificazione di cui ai commi da 1 a 4 del citato articolo 8 – estende l’applicabilità delle disposizioni del medesimo decreto-legge alle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la disposizione in esame estende l’applicabilità delle disposizioni del decreto-legge in esame alle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, atteso il suo carattere ordinamentale.